

COGESER S.p.A.

Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nell'ambito dei cc.dd. *settori speciali*

* * *

**TITOLO I
Disposizioni Generali**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 50, c. 5, d.lg. 31 marzo 2023, n. 36 ("**d.lg. 36/2023**" o "**Codice**"), disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall'art. 14, c. 2, del d.lg. n. 36/2023 ("**soglie di rilevanza europea**"). Il Regolamento disciplina l'applicazione da parte di COGESER S.p.A. (la "**stazione appaltante**") dei contratti strumentali allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, che rientra nei settori speciali in base all'art. 146 del d.lg. 36/2023.

2. Le regole contenute nel presente documento si ispirano ai principi generali stabiliti dal Codice: principio di risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e con il migliore rapporto tra qualità e prezzo; principio di reciproca fiducia nella correttezza della stazione appaltante e degli operatori economici; principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e di proporzionalità.

3. In base all'art. 141, c. 2, del d.lg. 36/2023, i contratti di lavori, servizi e forniture non strumentali, da un punto di vista funzionale, allo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale ("**contratti non strumentali**") non sono soggetti all'applicazione del presente Regolamento e del Codice. La stazione appaltante affida in via diretta i contratti non strumentali, valutando caso per caso, a sua libera discrezione, se svolgere o meno l'indagine di mercato prima dell'affidamento.

4. Per gli aspetti non espressamente previsti dal presente Regolamento si rinvia ai principi generali, alle disposizioni applicabili contenute nel Codice dei contratti pubblici e nel codice civile e alle altre norme in materia di conferimento e di esecuzione dei contratti pubblici.

**Art. 2
Procedure di affidamento e divieto di frazionamento**

1. Nell'ambito dei lavori, dei servizi – inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo (definiti congiuntamente gli "**Incarichi relativi ai lavori**") – e delle forniture

di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea vengono individuate diverse fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde, normalmente, una diversa procedura di affidamento. Le fasce sono così individuate:

- a) lavori di importo inferiore ad euro 150.000 e servizi, compresi gli Incarichi relativi ai lavori, e forniture di importo inferiore ad euro 140.000;
- b) lavori da euro 150.000 fino a euro 1.000.000, servizi e forniture da euro 140.000 fino alla soglia di rilevanza europea (euro 431.000), servizi di cui all'allegato XIV della direttiva europea n. 2014/24/UE da euro 140.000 fino a euro 1.000.000, nonché Incarichi relativi ai lavori da euro 140.000 fino a euro 200.000;
- c) lavori da euro 1.000.000 fino a euro 2.000.000;
- d) lavori da euro 2.000.000 fino alla soglia comunitaria (euro 5.382.000).

2. Il calcolo del valore stimato degli appalti si basa sull'importo totale del corrispettivo, al netto dell'I.V.A., compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo.

3. Nessun intervento di carattere unitario può essere frazionato in modo artificioso per modificare le modalità di affidamento, tranne che nel caso in cui il frazionamento sia giustificato da ragioni oggettive.

4. Non è considerata come frazionamento artificioso la suddivisione degli interventi che siano già individuati in modo distinto negli atti di programmazione e la suddivisione giustificata da motivi tecnici risultanti da una apposita relazione del Dirigente competente, compreso lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

5. La stazione appaltante nomina la commissione giudicatrice, solo se lo ritiene opportuno a sua libera scelta, dato che non è un'amministrazione aggiudicatrice soggetta all'art. 167, c. 1, d.lg. 36/2023. In ogni caso, alla commissione giudicatrice non si applicano le regole del Codice.

6. Le procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, nonché gli Incarichi relativi ai lavori di valore superiore ad euro 200.000, sono disciplinati esclusivamente dalle norme del Codice.

TITOLO II

Procedure di affidamento

CAPO I

Lavori di importo inferiore a euro 150.000 e servizi (inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) e forniture di importo inferiore ad euro 140.000

Art. 3

Ambito oggettivo

1. I lavori di importo inferiore a euro 150.000 e i servizi, inclusi gli Incarichi relativi ai lavori, e le forniture di importo inferiore a euro 140.000 sono affidati direttamente, anche senza preventiva consultazione di due o più operatori economici, ovvero tramite procedura negoziata, secondo le modalità indicate nella presente Sezione.
2. In caso di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, del Codice, la stazione appaltante si assicura che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee per l'esecuzione del contratto, i quali possono essere individuati anche attraverso l'elenco dei fornitori di COGESER S.p.A. ("**l'Elenco Operatori**") indicato nell'**Articolo 15**. La decisione di stipulare il contratto indica, in modo semplificato, l'oggetto, l'importo e il contraente, le ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se sono necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. In applicazione del principio di rotazione, non è possibile affidare un appalto al contraente uscente nel caso in cui due affidamenti consecutivi abbiano per oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative oppure di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato come affidatario diretto del contratto, ai sensi dell'art. 49, c. 4, d.lgs. 36/2023.
5. In ogni caso, è sempre consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 49, c. 6, del Codice.

Art. 4

Responsabile del progetto

1. Il Dirigente competente in base al modello di organizzazione interna della stazione appaltante individua un responsabile del progetto per ogni intervento o prestazione o fornitura da assegnare. Il responsabile del progetto provvede alla definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la fissazione delle condizioni per la partecipazione

alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la verifica della corretta esecuzione del contratto, la sua contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, non si applicano le regole sul responsabile del progetto contenute nell'art. 15 del Codice, perché la stazione appaltante non è una amministrazione aggiudicatrice (art. 141, c. 3, d.lgs. 36/2023).

2. In caso di esigenze imprevedute che non è possibile fronteggiare con le risorse economiche già stanziare, spetta al Dirigente competente per materia presentare alla stazione appaltante, anche su indicazione del responsabile del progetto, la proposta di ottenere le risorse necessarie per eseguire gli interventi e i lavori necessari. Se il Dirigente competente non presenta la proposta, il soggetto che autorizza la spesa o che, comunque, è tenuto a far eseguire l'intervento assume contestualmente il ruolo di responsabile del progetto.

Art. 5

Modalità di scelta del contraente

1. In alternativa all'affidamento diretto, se la stazione appaltante decide di affidare i contratti del presente Capo tramite procedura negoziata, la scelta del contraente avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione o richiesta di preventivi oppure di offerta ad almeno due operatori economici.

2. Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata sono scelti dall'Elenco Operatori disciplinato dall'**Articolo 15** del Regolamento oppure sulla base di indagini di mercato.

3. All'invito agli operatori si applica il principio di rotazione, per cui il contraente uscente non è invitato se l'affidamento successivo ha per oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi. Inoltre, nell'effettuare gli inviti la stazione appaltante tiene conto del limite massimo annuale all'aggiudicazione dei contratti allo stesso operatore, che è stabilito nell'**Articolo 14** del Regolamento. In ogni caso, sono fatte salve le eccezioni al principio di rotazione e al numero massimo di contratti aggiudicati previste dall'**Articolo 3**, commi 4-5, del Regolamento.

Art. 6

Criteri di aggiudicazione

1. Nella scelta del contraente relativa ad affidamenti disciplinati dal presente Regolamento si applica, di regola, il criterio del prezzo più basso.

2. Nel caso in cui è essenziale la tempestività di esecuzione o della fornitura, nonché nei casi in cui è rilevante la componente tecnica della proposta, la valutazione può riguardare, oltre al fattore prezzo - a seconda dei casi - la riduzione dei tempi di esecuzione, l'offerta di tecniche di esecuzione, di materiali o di strumenti tecnologici

particolari o, in generale, il miglior rapporto qualità/prezzo (“**offerta economicamente più vantaggiosa**”).

3. Per l’aggiudicazione dei contratti ad alta intensità di manodopera, vale a dire quelli in cui il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell’importo complessivo del corrispettivo, si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 108, c. 2, del Codice.

Art. 7

Perfezionamento del contratto – Garanzie

1. I contratti assegnati mediante procedura negoziata sono conclusi in forma di scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, mentre quelli assegnati tramite affidamento diretto sono conclusi tramite corrispondenza, consistente nell’invio della lettera di affidamento (ordine di acquisto).

2. Il contratto indica almeno i seguenti elementi: la descrizione dei lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo e le modalità di pagamento, eventuali penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento, mediante comunicazione scritta inviata all’appaltatore.

3. Per le offerte per l’assegnazione di contratti di valore inferiore a quelli indicati nell’**Articolo 3** del Regolamento non è richiesta la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 53, c. 4, d.lg. 36/2023, salvo che la stazione appaltante ritenga che non sia necessario chiederla in considerazione della natura del contratto o delle caratteristiche dell’appaltatore.

4. Inoltre, la stazione appaltante può chiedere all’appaltatore una polizza assicurativa contro i danni o la distruzione totale o parziale dei propri beni e impianti oppure contro i danni ai dipendenti dell’appaltatore e della stazione appaltante o i danni a terzi o in generale contro danni di qualsiasi altra natura arrecati alla stazione appaltante. La polizza deve essere emessa per l’importo corrispondente al valore del contratto, tranne che, per esigenze particolari, sia opportuno assicurare un valore superiore.

Art. 8

Piani di sicurezza

1. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e dalla vigente normativa applicabile alle commesse oggetto di affidamento.

Art. 9

Modalità di esecuzione

1. L’affidatario di lavori, servizi o forniture è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante e dei terzi per gli atti e le omissioni del personale di cui si avvale nell’esecuzione del contratto. Se alcune persone non fossero idonee per

l'esecuzione del contratto, l'affidatario deve sostituirle tempestivamente, su richiesta del Responsabile del progetto.

2. In caso di lavori, servizi e forniture eseguiti o prestati in modo non conforme al contratto, l'appaltatore non potrà invocare come giustificazione la mancata conoscenza degli obblighi derivanti dal contratto, anche se non fossero espressamente stabiliti per iscritto, in quanto egli è tenuto ad eseguire le prestazioni con la diligenza richiesta per l'attività di impresa esercitata.

3. L'appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto, ad eccezione di quelli, o di una parte di essi, che ha dichiarato nell'offerta che intende subappaltare. In ogni caso, il ricorso al subappalto deve essere autorizzato dalla stazione appaltante e può avvenire solo nel rispetto dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e delle norme in vigore.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione o di inadempimento del contratto, la stazione appaltante applica all'appaltatore le penali contrattuali, dopo avergli contestato per iscritto la violazione degli obblighi assunti.

5. In caso di gravi o ripetuti inadempimenti agli impegni del contratto, la stazione appaltante, previa assegnazione di un termine per adempiere, può dichiarare la risoluzione del contratto con incameramento parziale o integrale della garanzia o cauzione, se prevista, fatto salvo il risarcimento dei danni da essa subiti. Inoltre, la stazione appaltante può procedere con l'esecuzione in danno dell'appaltatore, affidando a terzi l'esecuzione del contratto e addebitando le spese aggiuntive all'appaltatore inadempiente. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore inadempiente viene cancellato dall'Elenco Operatori e non può iscriversi nuovamente prima che siano trascorsi almeno due anni dalla cancellazione.

6. È compito del Responsabile del progetto documentare in modo dettagliato l'esecuzione del contratto ed eseguire le verifiche per accertare che i lavori, servizi e forniture esposti nella fattura corrispondono, per quantità e qualità, agli impegni contrattuali.

CAPO II

Sezione I

Lavori di importo da euro 150.000 fino a euro 1.000.000, servizi e forniture di importo compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria (euro 431.000), servizi di cui all'allegato XIV della direttiva europea n. 2014/24/UE di importo da euro 140.000 fino a euro 1.000.000, nonché incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo da euro 140.000 fino a euro 200.000

Art. 10

Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Gli appalti per lavori di importo da euro 150.000 fino a euro 1.000.000, i servizi e le forniture da euro 140.000 fino alla soglia comunitaria (euro 431.000), i servizi di cui all'allegato XIV della direttiva europea n. 2014/24/UE da euro 140.000 fino a euro 1.000.000, nonché gli Incarichi relativi ai lavori da euro 140.000 fino a euro 200.000, sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata con le modalità indicate di seguito.

2. In alternativa, se la stazione appaltante vuole affidare il contratto mediante procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, si applicano le disposizioni dell'**articolo 17**, commi 2-5 del Regolamento.

Art. 11

Modalità di utilizzo dell'«Elenco Operatori»

1. L'affidatario viene scelto tramite procedura negoziata tra le imprese scelte dall'«Elenco Operatori» previsto dall'**Articolo 15** o, in mancanza, tramite indagini di mercato.

3. Sono invitate almeno 5 (cinque) imprese tra quelle iscritte nella categoria/tipologia dei lavori, servizi e forniture nelle quali l'«Elenco Operatori» è suddiviso, qualificate per la classe d'importo previsto.

3. L'elenco dei nominativi è compilato dal responsabile del progetto in modo da assicurare una effettiva concorrenza e la rotazione degli affidamenti in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Se non è presente un numero di imprese sufficiente per garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare può essere integrato anche con soggetti non iscritti all'«Elenco Operatori» individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, sono invitate le imprese pluri-qualificate o le imprese qualificate nella categoria prevalente che, in quest'ultima ipotesi, devono costituire un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o ricorrere al subappalto o all'avvalimento.

3. Nel caso di categorie di lavori, servizi, forniture e di Incarichi relativi ai lavori che non sono previste nell'«Elenco Operatori», la stazione appaltante può individuare i soggetti da invitare individuati attraverso indagini di mercato.

Art. 12.

Procedura negoziata

1. Le imprese individuate in base all'**Articolo 11** sono invitate a partecipare ad una procedura negoziata (se del caso, previo avviso per avere manifestazioni di interesse) con le seguenti modalità.

2. In prima istanza, le imprese sono invitate contemporaneamente a presentare offerta mediante una lettera d'invito a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'impresa in fase di iscrizione all'Elenco Operatori. La lettera d'invito specifica il termine perentorio e le modalità per la presentazione dell'offerta. Dopo la prima fase, se la stazione appaltante decide di non procedere all'aggiudicazione immediata, richiede tramite PEC ai concorrenti che hanno

inviato le tre offerte più vantaggiose di migliorare la loro offerta, eventualmente indicando gli elementi per il rilancio. Se non sono pervenute almeno tre offerte, la richiesta di rilancio viene inviata ai due partecipanti alla procedura. Infine, la stazione appaltante negozia termini e condizioni finali del contratto con l'impresa che, dopo la seconda tornata, avrà presentato le condizioni più vantaggiose. I dati relativi al risultato delle varie fasi della procedura negoziata sono messi a disposizione dei concorrenti attraverso la piattaforma del gestore dell'Elenco Operatori, in modo compatibile con le esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della procedura.

2. La lettera d'invito contiene i seguenti elementi:

- a) luogo, oggetto, importo dell'appalto e degli oneri di sicurezza, modalità di pagamento del corrispettivo;
- b) criterio di aggiudicazione;
- c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
- d) modalità di presentazione dell'offerta;
- e) documentazione richiesta;
- f) modalità di svolgimento della procedura.

3. Qualora fosse necessario o opportuno, la stazione appaltante si riserva, a sua libera scelta, di trasmettere le lettere di invito e le altre comunicazioni successive con modalità alternative rispetto alla trasmissione via PEC e alla piattaforma del gestore dell'Elenco Operatori.

4. Nelle procedure negoziate la verifica del possesso dei requisiti necessari per la stipula del contratto viene effettuata esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante ha la facoltà, però, di eseguire il controllo dei requisiti posseduti anche dagli altri partecipanti alla procedura, ai fini della verifica della validità della selezione.

Art. 13

Criteri di aggiudicazione

1. Ferme restando le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, la selezione dell'offerta migliore avviene, di norma, sulla base del criterio del prezzo più basso, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 108, c. 2, del Codice in cui si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore rispetto a quello messo a base d'appalto, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura. Il responsabile del progetto può decidere di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche in casi ulteriori rispetto a quelli in cui è obbligatorio secondo il Codice.

2. In tutti i casi in cui lo ritiene opportuno, la stazione appaltante può verificare l'anomalia dell'offerta e chiedere per iscritto spiegazioni all'impresa, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per rispondere, , anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 54 e 110 del Codice e a prescindere dal numero delle offerte ricevute. La stazione appaltante può valutare in ogni caso la congruità di ciascuna offerta che appaia anormalmente bassa, applicando l'art. 110, c. 5, del Codice.

3. La stazione appaltante può indicare nella lettera di invito se intende avvalersi del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'art. 54, c. 1, del Codice.

Art. 14

Limiti alle aggiudicazioni

1. Per garantire un'adeguata rotazione tra le imprese iscritte all'«*Elenco Operatori*», nessuna può aggiudicarsi più di 5 (cinque) appalti durante ogni anno solare.

2. In applicazione del principio di rotazione, non è possibile affidare un appalto al contraente uscente nel caso in cui due affidamenti consecutivi abbiano per oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

3. In conformità con l'art. 49, c. 5 del Codice, il principio di rotazione degli affidamenti non si applica quando l'indagine di mercato o la manifestazione di interesse è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori da invitare alla procedura negoziata.

4. Inoltre, con provvedimento motivato del responsabile del progetto è possibile derogare al principio di rotazione, anche superando il limite annuale previsto dal comma 1, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative oppure di accurata esecuzione dei precedenti contratti.

Art. 15

L'elenco degli operatori economici

15.1. Struttura dell'elenco

1. Per l'affidamento dei contratti previsti nel Regolamento la stazione appaltante utilizza l'elenco degli operatori economici ("**Elenco Operatori**" o semplicemente "**Elenco**") costituito presso la piattaforma informatica gestita da DigitalPA s.r.l., società di servizi informatici per la pubblica amministrazione e le aziende pubbliche, con sede a Cagliari. L'Elenco contiene i potenziali esecutori di lavori o fornitori di beni e servizi.

2. L'avviso di istituzione dell'elenco telematico degli operatori economici è pubblicato sul sito internet istituzionale di COGESER S.p.A., con l'indirizzo Internet a cui collegarsi per eseguire l'iscrizione nell'Elenco.

3. L'Elenco si articola nelle seguenti sezioni: a) aziende o cooperative esecutrici di lavori pubblici; b) aziende o cooperative fornitrici di beni e servizi; c) professionisti tecnici e simili (per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.); c) altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad albi: avvocati, commercialisti, ecc.). Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione.

4. *Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici.* L'operatore che intende iscriversi nell'Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per le quali sia in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli organismi abilitati. L'operatore privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di

interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi 5 esercizi finanziari per ciascuna categoria di iscrizione, e può essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato nell'iscrizione all'Elenco.

4. Elenco dei fornitori di beni e servizi. L'operatore che intende iscriversi all'elenco fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche corrispondente alle abilitazioni indicate nel suo certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio. Le categorie merceologiche alle quali il richiedente intende iscriversi devono trovare preciso riscontro nelle attività esercitate rilevabili nel certificato del registro delle imprese. La stazione appaltante si riserva di integrare il numero delle categorie o sottocategorie esistenti, per specifiche esigenze sopravvenute.

15.2. Requisiti di ammissione all'elenco

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione della lettera e), e all'art. 66, comma 1, ad esclusione della lettera f), del Codice, in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 94 del Codice. Per l'iscrizione gli operatori devono avere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ovvero presso i registri professionali o commerciali dello stato di provenienza;
- c) assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del Codice;
- d) assenza di sanzioni interdittive e di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- e) rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili, tranne che l'operatore non sia soggetto alla normativa;
- f) rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008;

Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici

- g) possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000;
- h) attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000;
- i) attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica come definita dall'art. 63, c. 1, DPR 207/2010;
- j) certificazioni equipollenti o abilitazioni del registro delle imprese attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi

- k) Capacità economica e finanziaria, riguardante il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- l) Capacità tecnica, documentata mediante:

- descrizione dell'attrezzatura tecnica, con l'indicazione delle misure adottate per garantire la qualità;
- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che lavorano nell'impresa;
- certificazioni di legge e quelle volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare altre certificazioni per dimostrare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici

- m) iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- n) capacità tecnica, documentata mediante:
 - indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, ecc., eseguiti negli ultimi dieci esercizi finanziari.

Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

- o) iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

15.3. Divieti di iscrizione

Con riferimento all'iscrizione all'Elenco è vietato:

- presentare più domande per la stessa categoria di iscrizione
- presentare per la stessa categoria la domanda di iscrizione a titolo individuale e in forma associata o come componente di consorzi
- presentare la domanda per la stessa categoria come componente di più consorzi
- presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano uno di tali ruoli in altre società che hanno già presentato istanza di iscrizione nell'elenco
- presentare domanda di iscrizione per società in cui uno o più soci siano dipendenti della stazione appaltante o delle società da essa controllate o loro parenti o affini di primo grado.

In caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

In caso di violazione di uno dei divieti previsti dal presente comma, la stazione appaltante prenderà in considerazione solo l'istanza pervenuta per prima.

15.4. Modalità di iscrizione

L'operatore interessato all'iscrizione nell'Elenco deve compilare l'istanza in via esclusivamente telematica.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore deve fare una serie di dichiarazioni sostitutive per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione. Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, il sistema genera automaticamente una autocertificazione in formato PDF che riporta i dati

inseriti e deve essere scaricata e firmata in modo digitale dal legale rappresentante dell'operatore.

L'istanza sottoscritta, completa dei documenti previsti, fa attivare la richiesta di abilitazione che viene inviata ai responsabili di ciascun Elenco. L'iscrizione all'Elenco viene confermata tramite l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella fase di registrazione e può essere verificata consultando la sezione dell'Elenco dedicata alla stazione appaltante. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dalla data in cui viene notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco degli operatori economici è aperto; ciascun interessato può presentare domanda di iscrizione in ogni momento.

15.5. Aggiornamento dell'iscrizione

Ogni operatore economico incluso nell'Elenco è chiamato con frequenza biennale ad effettuare la conferma o l'aggiornamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione, mediante una e-mail inviata dal sistema automatico prima della scadenza. Se l'operatore non effettua l'aggiornamento entro il termine indicato, decade in modo automatico dall'Elenco.

Ogni operatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione in caso di variazioni intervenute ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione oppure con riferimento alle categorie merceologiche per le quali si è iscritto nell'Elenco.

15.6. Verifiche

La stazione appaltante effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti per accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. In caso di esito negativo della verifica, l'operatore sarà cancellato dall'Elenco e la stazione appaltante prenderà gli altri provvedimenti previsti dalla legge in caso di false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti per l'iscrizione all'Elenco sono veri. I dati forniti saranno sottoposti a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma la verifica può essere estesa anche agli altri partecipanti alla procedura.

15.7. Cancellazione dall'Elenco

La stazione appaltante procede alla cancellazione dell'operatore dall'Elenco se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice;
- b) accertamento di falsa dichiarazione in merito ai requisiti di ordine generale, di capacità economico - finanziaria o di capacità tecnico - organizzativa dichiarati in sede di iscrizione all'Elenco;
- c) se l'operatore economico non ha risposto a tre inviti di presentare offerta, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- d) cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale;

- e) richiesta di cancellazione presentata dall'interessato;
- f) mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione alla scadenza biennale;
- g) mancato aggiornamento delle informazioni e dei documenti forniti in fase di iscrizione all'Elenco, anche a seguito di apposita richiesta della stazione appaltante;
- h) grave inadempimento nell'esecuzione del contratto assegnato dalla stazione appaltante oppure risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore.

Nei casi previsti nel comma precedente, la stazione appaltante comunica l'avvio del procedimento di cancellazione all'operatore tramite l'invio di una PEC contenente una motivazione sintetica. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni. La stazione appaltante si pronuncerà definitivamente sulla cancellazione dopo la scadenza del termine in caso di mancato invio di controdeduzioni oppure entro i successivi 15 giorni.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa fino al termine del procedimento. La cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per cui l'operatore economico era iscritto.

15.8. Richieste di offerta

Tutte le richieste di offerta e le comunicazioni relative allo svolgimento delle gare sono trasmesse solo tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'iscrizione all'Elenco.

L'inserimento di una impresa o di un professionista nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture, né fa sorgere alcun vincolo o obbligo a carico della stazione appaltante.

15.9. Partecipazione a procedure di gara telematiche

Con l'espressione "gara telematica" si intende la gestione di bandi e di gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, mediante una piattaforma online e strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che rendono l'iter più efficiente, rapido e sicuro rispetto a quello tradizionale.

La piattaforma Gare Telematiche consente di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici.

Per partecipare alle procedure telematiche l'operatore deve essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata e di marca temporale, ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso il fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

Gli operatori possono partecipare in modo virtuale alle sedute di gara condotte attraverso la piattaforma telematica e chiedere di mettere a verbale le loro dichiarazioni; la richiesta di documentazione integrativa e la trasmissione di comunicazioni ai partecipanti alla gara avvengono tramite comunicazioni informatiche.

Art. 16
Aggiudicazione e Garanzie

1. La procedura si conclude dopo la fase di negoziazione con le verifiche di legge, al cui esito positivo viene emanato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. La stazione appaltante può chiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, c. 4, d.lg. 36/2023, salvo che non la ritenga necessaria tenuto conto della natura del contratto o delle caratteristiche dell'appaltatore.
3. Di norma, la stazione appaltante non chiede la garanzia provvisoria; se la richiede, l'ammontare non può superare l'1% dell'importo del contratto previsto nell'avviso per manifestazione di interesse o nella lettera di invito.
4. Inoltre, la stazione appaltante può chiedere all'appaltatore una polizza assicurativa contro i danni o la distruzione totale o parziale dei propri beni e impianti, oppure contro i danni ai dipendenti dell'appaltatore e della stazione appaltante o danni a terzi o in generale contro danni di altra natura arrecati alla stazione appaltante. La polizza dovrà essere emessa per un importo corrispondente, di norma, al valore del contratto, tranne che, per esigenze particolari, sia opportuno assicurare un valore superiore.

Sezione II
Lavori di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria

Art. 17
Lavori da euro 1.000.000 fino a euro 2.000.000

1. Gli appalti per lavori di importo da euro 1.000.000 fino a euro 2.000.000 sono affidati, di norma, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base all'Elenco Operatori e/o tramite indagini di mercato.
2. La stazione appaltante può decidere, a sua discrezione, di affidare l'appalto mediante procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, applicando le regole previste nella Parte II del Libro III del Codice dedicate agli appalti dei settori speciali, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
3. In caso di procedura aperta, il termine minimo per presentare offerta è di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.
4. Nelle procedure ristrette previste dall'art. 156 del Codice e nelle procedure negoziate con pubblicazione di bando di cui all'art. 157 del Codice, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, mentre quello minimo per la ricezione delle offerte è di 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione della lettera d'invito. La stazione appaltante può, tuttavia, ridurre i suddetti termini in funzione delle caratteristiche dell'appalto e delle proprie esigenze.

5. Le modalità ed i termini per esaminare il capitolato d'oneri e la documentazione integrativa sono stabiliti nel disciplinare o nelle lettere d'invito.

Art. 18

Lavori da euro 2.000.000 e fino alla soglia comunitaria

1. Gli appalti per lavori di importo da euro 2.000.000 fino alla soglia comunitaria (attualmente pari ad euro 5.832.000) sono affidati, di norma, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base all'Elenco Operatori e/o tramite indagini di mercato.

2. Qualora la stazione appaltante decida di affidare l'appalto mediante procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, si applicano le disposizioni dell'**articolo 17**, commi 2-5 del Regolamento.

Art. 19

Criteri di aggiudicazione e valutazione dell'anomalia

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, la stazione appaltante può utilizzare per l'aggiudicazione, a sua libera scelta, in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche dell'appalto, il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Per l'aggiudicazione dei contratti ad alta intensità di manodopera e negli altri casi previsti dall'art. 108, c. 2, del Codice, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Nella documentazione di gara la stazione appaltante può indicare quale criterio sarà applicato per la determinazione delle offerte anomale. Nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere anche l'esclusione automatica delle offerte anomale, stabilendo negli atti di gara il criterio da utilizzare per l'esclusione. In ogni caso, la stazione appaltante può valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi oggettivi, appaiano anormalmente basse.

4. Nei disciplinari o nelle lettere d'invito sono indicate le modalità per la presentazione delle giustificazioni richieste a corredo dell'offerta. In mancanza e per tutto quanto non disciplinato, si applica la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta prevista dall'art. 110, commi 2-6 del Codice.

Art. 20

Aggiudicazione definitiva. Garanzie

1. La procedura di affidamento si conclude – a prescindere dal tipo di procedura utilizzata, negoziata, gara aperta oppure ristretta – dopo l'esito positivo delle verifiche di legge, con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Si applicano le disposizioni dell'**Articolo 16**, commi da 2 a 4, del Regolamento.

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 21

Responsabile del progetto

1. Il responsabile del progetto è individuato nel Dirigente competente in base al modello di organizzazione interna.

Art. 22

Stipula del contratto. Esecuzione

1. I contratti di appalto sono stipulati, di regola, in forma di scrittura privata, tranne che per particolari ragioni sia opportuno adottare la scrittura privata autenticata, su decisione del responsabile del progetto.

2. Il contratto si considera concluso solo quando il responsabile del progetto riceve il documento firmato dall'appaltatore per accettazione, fatte salve eventuali disposizioni diverse contenute nel contratto.

3. Le obbligazioni stabilite a carico della stazione appaltante sorgono solo con la stipulazione del contratto, mentre l'offerta è già vincolante per l'impresa per il periodo indicato nel bando o nell'invito oppure, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

4. La stazione appaltante può chiedere all'appaltatore di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla sua attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e inoltre, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, può essere tenuto a presentare una ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, nessuno escluso.

5. Con riferimento ai Piani di Sicurezza si applica la disciplina contenuta dal d.lg. n. 81/2008.

Art. 23

Disposizioni generali

1. Limiti al subappalto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di indicare nell'avviso per manifestazione di interesse, nella lettera di invito o nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere oppure di garantire una maggiore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori o ancora per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

2. Limiti all'avvalimento. Ai sensi dell'art. 104, c. 11, del Codice, nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, la stazione appaltante può prevedere nei documenti di gara che alcuni compiti essenziali, comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come strutture, impianti e opere speciali, devono essere svolti direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori, da un partecipante al raggruppamento.

3. Mancata aggiudicazione o stipula del contratto. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) annullare la procedura di affidamento o la gara, se esistono specifiche ragioni;
- b) non aggiudicare il contratto, se nessuna offerta viene ritenuta idonea o conveniente;
- c) non stipulare il contratto, anche dopo l'aggiudicazione, in caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario o per altre ragioni specifiche.

4. Limitazione del numero dei candidati. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate con pubblicazione di bando la stazione appaltante, applicando i criteri o le regole obiettive indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, può limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione da invitare a presentare offerta oppure alla negoziazione, nel rispetto del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse. In ogni caso, il numero di candidati non può essere inferiore a cinque nelle procedure ristrette e a tre nelle altre procedure. Se il numero di candidati in possesso dei requisiti dovesse risultare successivamente inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può invitare nella stessa procedura anche altri candidati che hanno chiesto di partecipare e sono in possesso dei requisiti.

5. Esclusione di concorrenti per progressi inadempimenti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla partecipazione alle procedure disciplinate dal Regolamento le imprese che hanno commesso gravi inadempimenti nell'esecuzione di precedenti contratti, a giudizio della stessa stazione, oppure il cui contratto è stato risolto per inadempimento dell'appaltatore o ancora che sono state condannate a risarcire il danno o sono state sanzionate per grave inadempimento.

TITOLO III Norme finali

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'organo amministrativo di COGESER S.p.A.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e le norme imperative e non derogabili stabilite dal d.lg. 36/2023 o da altre disposizioni di legge, le norme imperative avranno la prevalenza.

Art. 25
Revisione delle Soglie Comunitarie

1. I valori relativi alle soglie di rilevanza europea indicati nel Regolamento sono automaticamente aggiornati in occasione delle revisioni periodiche previste dall'art. 14, c. 3, d.lg. 36/2023.